



CITTA' DI ASTI

**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36
in data 1/09/2015**

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Fabrizio BRIGNOLO	SINDACO	SI
Davide ARRI	ASSESSORE	NO
Mario SORBA	ASSESSORE	NO
Alberto GHIGO	ASSESSORE	NO
Maria Luisa BAGNADENTRO	ASSESSORE	SI
Massimo COTTO	ASSESSORE	SI
Piero Marco VERCELLI	ASSESSORE	SI
Giuseppe BASSO	ASSESSORE	SI
Andrea CERRATO	ASSESSORE	SI
Marta PARODI	ASSESSORE	SI

OGGETTO: ISTITUZIONE NEL COMUNE DI ASTI DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI.

Richiamato l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 marzo 2015 nel quale si evidenzia che:

- la comunità cittadina astigiana, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio ma si denotano per una convivenza stabile e duratura.
- in Italia la convivenza non è, al momento, disciplinata da nessuna legge specifica.
- la situazione delle coppie di fatto spesso è vaga e confusa e i due partner rischiano di vedersi negati diritti fondamentali,
- al fine di tutelare le coppie di fatto, in alcuni Comuni d'Italia è stato istituito il registro delle unioni civili, con l'auspicio che presto si ponga fine a tale lacuna legislativa nazionale.
- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art.2 Cost.)
- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art.3 Cost.)
- Spetta al Parlamento riconoscere e regolamentare diritti e doveri per quei milioni di persone che nel loro progetto di vita condividono affetti, solidarietà, in forma diversa dal matrimonio, sia che si tratti di convivenza tra persone eterosessuali che tra persone omosessuali.
- Lo sviluppo, da parte della amministrazione comunale, di una politica coerente ed organica per la famiglia così come descritta dall'art. 29 della Costituzione non è in contrasto con misure analoghe a favore di quanti affidano i loro legami affettivi e progetti di vita a forme di convivenza differenti da quelle fondate sul matrimonio.

Tento conto che:

- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico".
- Con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";
- La Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell'art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto

- alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;
- La stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'art. 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04).
 - La direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;
 - La Corte Europea dei diritti dell'uomo con una recente sentenza, in accoglimento ad alcuni ricorsi, ha condannato all'unanimità il nostro Paese per la violazione del rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). In particolare la Corte ha condannato l'Italia per il vuoto normativo sul tema affermando che "la tutela giuridica attualmente in vigore in Italia per le coppie omosessuali non solo fallisce nel provvedere ai bisogni chiave di una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non è nemmeno sufficientemente affidabile". Per la Corte dunque "un'unione civile o una partnership registrata sarebbe il modo più adeguato per riconoscere legalmente le coppie dello stesso sesso".
 - Ancorché la creazione di un nuovo *status* personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
 - Il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000; Il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;
 - Il Comune di Asti ha già eseguito, tramite Assessorati e Uffici, un attento lavoro di controllo di atti e regolamenti comunali attualmente vigenti riscontrando misure soddisfacenti di prevenzione di ogni forma di discriminazione per le famiglie anagrafiche.

Valutata l'opportunità da parte del Comune di Asti di:

- attuare tutte le politiche atte ad evitare ogni discriminazione verso le coppie di fatto, anche omosessuali.
- sostenere campagne di sensibilizzazione nelle scuole atte a favorire il rispetto della dignità degli individui, indipendentemente dall'orientamento sessuale, nell'espressione autentica della personalità, anche nelle formazioni sociali legate da vincolo affettivo.
- predisporre un controllo di atti e documenti amministrativi esistenti finalizzato alla verifica e rimozione di eventuali discriminazioni verso le coppie di fatto e a tenere in considerazione l'esistenza di questa forma di vincolo affettivo per le future redazioni.

Valutata altresì l'opportunità di istituire il Registro delle unioni civili e di approvare "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili" che abbia lo scopo di definire, tra le altre cose, le modalità di iscrizione e cancellazione ad un "Registro delle Unioni Civili". L'iscrizione a tale registro sarà riservata a persone maggiorenni che ne facciano richiesta, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincolo affettivo, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Asti.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica dal dirigente del settore interessato;

Visto inoltre il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del settore economico-finanziario e dato atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Demografici e URP Maria Luisa Bagnadentro;

LA GIUNTA

a voti favorevoli espressi all'unanimità formula la seguente proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, il Registro delle Unioni Civili.
2. Di approvare l'allegato Regolamento delle Unioni Civili.
3. Di precisare che il suddetto registro non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia anagrafica e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
4. Di mandare al Responsabile dell'Ufficio del programma per il controllo di atti e documenti amministrativi esistenti finalizzato alla verifica e rimozione di eventuali discriminazione verso le coppie di fatto.
5. Di dare atto che con successivo provvedimento, da assumersi entro sessanta giorni dall'esecutività del presente regolamento, è approvata la disciplina esecutiva riferita all'organizzazione del registro e alla relativa modulistica da utilizzare per le richieste di iscrizione, variazione e cancellazione e all'individuazione dell'ufficio competente alla conservazione aggiornamento del registro.

